

**Associazione Carità senza Confini Onlus**

**con sede a Borgo Maggiore (RSM)**

**Via Cà Capicchione 16**

**Iscritta al N. 173 del Registro delle Associazioni**

**COE SM 19418**



# Statuto della Associazione "CARITA' SENZA CONFINI ONLUS"

## TITOLO I

### Costituzione – Denominazione – Sede – Scopi

#### Art.1

##### Costituzione

E' costituita nella Repubblica di San Marino l'associazione caritativa e di volontariato denominata CARITA' SENZA CONFINI ONLUS.

#### Art.2


##### Sede

L'Associazione ha sede in questa Repubblica, in Via Cà Capicchione numero 16 a Borgo Maggiore (RSM).

#### Art.3

##### Natura

"Carità Senza Confini" è un'associazione cristiana formata da persone di ambo i sessi che ispirano la loro azione caritativa e di solidarietà a tutti gli ideali del Vangelo e della tradizione caritativa cristiana; è aperta ad ogni forma di collaborazione che ne rispetti la natura e ne condivida le finalità ed abbia a cuore il rispetto della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali così come proclamati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della persona. L'Associazione è apartitica e non persegue alcun scopo di lucro.



#### Art.4

##### Finalità e scopi

L'Associazione persegue principalmente le seguenti finalità:

1°) promuovere in mezzo ai suoi aderenti e nella comunità sammarinese-feretrana il valore della solidarietà internazionale con la scelta preferenziale del servizio ai poveri del mondo, e l'attenzione verso le persone bisognose, in particolare verso l'infanzia, attraverso:

a) la creazione ed il sostegno economico di Centri nutrizionali in collaborazione con le Comunità Cristiane locali, Ordini e Congregazioni religiose o associazioni laiche che operano con e per i più bisognosi. L'Associazione, in effetti, non intende fare un'opera di assistenzialismo, ma favorire progetti di sviluppo integrale dei destinatari. Perciò, tutti i progetti dovranno corrispondere ai bisogni reali del luogo d'intervento ed essere gestiti in sinergia tra un comitato locale autorizzato da chi di dovere (autorità ecclesiastica e/o civile) con il coinvolgimento della popolazione

Handwritten signature or initials.

locale e l'associazione "Carità Senza Confini" che si riserva il diritto-dovere di controllo effettivo della realizzazione dei progetti.

b) L'adozione a distanza nelle sue varie forme;

c) La promozione ed il sostegno di strutture sanitarie ritenute in loco più idonee allo sviluppo di una rete sanitaria adeguata a misure di prevenzione e di cura delle patologie più diffuse, specie tra i bambini;

d) la promozione ed il sostegno economico, presso ospedali sammarinesi e/o italiani, di interventi sanitari, urgenti ed indispensabili per il recupero o la salvaguardia della salute, con particolare attenzione ai bambini;

e) l'intervento, nei limiti delle proprie finalità e possibilità, in situazioni gravi ed improvvise emergenze, in qualunque parte del mondo.

2°) la formazione integrale della persona, con particolare attenzione ai giovani, favorendo ed organizzando:

a) incontri di formazione permanente tra i propri aderenti e simpatizzanti;

b) incontri di conoscenza, scambio di informazioni, di attività condivise con le popolazioni dei luoghi nei quali l'Associazione è presente con le proprie iniziative, interagendo anche con altri gruppi ed associazioni di solidarietà e di volontariato;

c) la raccolta di documentazione (riviste, giornali, libri, mezzi audio-visivi...) circa le problematiche dello sviluppo nei vari continenti, come strumento a disposizione di tutti in vista di una informazione più corretta sulla condizione delle popolazioni del mondo e le cause delle tante "povertà" che le colpiscono.

3°) L'Associazione si prefigge di contribuire a promuovere nella Repubblica di San Marino una cultura di solidarietà e di attenzione alle situazioni di bisogno nel mondo, tramite il confronto e la collaborazione con altri gruppi ed associazioni di solidarietà e volontariato ed un confronto positivo con le istituzioni.

#### **Art.5**

##### **Mezzi operativi**

Per il raggiungimento degli scopi associativi di cui all'art.4 l'Associazione potrà raccogliere fondi, organizzare cene di solidarietà, feste, lotterie, allestire mostre, realizzare pubblicazioni, proporre dibattiti, convegni, conferenze, e qualunque altra iniziativa opportuna. Quanto raccolto non costituisce patrimonio sociale bensì viene obbligatoriamente ed interamente devoluto per le finalità che ne hanno promosso la raccolta.

## **TITOLO II**

## **Soci dell'Associazione**

### **Art.6**

L'Associazione è composta da Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

### **Art.7**

#### **Soci Ordinari**

Possono essere soci ordinari dell'Associazione solamente persone fisiche che si impegnano a partecipare a tutte le iniziative organizzate dalla Associazione ed a corrispondere annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. La richiesta di adesione all'Associazione, che comporta l'accettazione del presente Statuto, va presentata al Consiglio Direttivo il quale delibera insindacabilmente sull'ammissione. Il numero massimo dei soci ordinari non è soggetto ad alcuna limitazione.

### **Art.8**

#### **Diritto di recesso e perdita della qualifica di socio ordinario**

La qualifica di socio ordinario si perde:

- a) per dimissioni consegnate al Presidente;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per attività o comportamento in contrasto con la natura ed i fini dell'associazione.

Nel caso prospettato ai punti b) e c) il provvedimento di decadenza dalla qualifica di socio è adottato dal Collegio dei Probiviri che delibera a maggioranza. In tutti i casi, le dimissioni e la perdita della qualifica di socio ordinario non danno diritto al rimborso della quota associativa o ad avanzare qualunque pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

### **Art.9**

#### **Soci sostenitori**

Sono soci sostenitori tutte le persone fisiche che partecipano con proprio contributo economico, o d'altro genere, al raggiungimento degli scopi associativi ed in particolare coloro che sostengono i centri nutrizionali e/o sottoscrivono adozioni a distanza. Inoltre tutti coloro che, a parere del Consiglio Direttivo, dimostrino un particolare impegno a favore dell'Associazione.

La decadenza della qualifica di socio sostenitori è regolata, come per il socio ordinario, dalle norme previste al precedente art.8. Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea dei soci sostenitori almeno una volta all'anno al fine di



*este p*

formulare proposte e ascoltare osservazioni e suggerimenti sull'attività della Associazione.

### **TITOLO III**

#### **Organi dell'Associazione e loro mansioni**

##### **Art.10**

Sono organi della Associazione:

- L'assemblea Generale dei Soci ordinari;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- **Il Sindaco Unico**
- Il Collegio dei Proibiviri.

##### **Art.11**

#### **Elezione e durata degli organi sociali**

La elezione di tutti gli organi sociali può essere fatta a voto palese o per scrutinio segreto; nel caso in cui anche un solo associato lo richieda, la votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto. Tutte le cariche hanno durata triennale, con possibilità di rielezione, e non danno luogo ad alcun compenso.

##### **Art.12**

#### **- L'Assemblea dei Soci Ordinari**

- L'assemblea dei soci è formata da tutti i Soci Ordinari iscritti all'Associazione che siano in regola con il versamento della quota associativa.
- L'assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente. E' convocata in via ordinaria una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci ordinari **o dal Sindaco Unico, se nominato.**
- E' validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione, dopo un intervallo di almeno trenta minuti, qualunque sia il numero dei presenti. **Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.** L'avviso di convocazione deve essere inoltrato ai soci e a tutti gli aventi diritto, a mezzo raccomandata, telegramma, fax, mail, posta elettronica e messaggi tramite social network, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea e deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.

### Art. 13

Sono compiti dell'assemblea:

- a) Esaminare ed approvare annualmente il programma delle attività dell'Associazione;
- b) deliberare sulle iniziative tese al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) esaminare ed approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) eleggere nel suo interno e a maggioranza dei voti il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il **Sindaco Unico** ed i membri del Collegio dei Proviviri;
- e) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
- f) deliberare su ogni altro argomento che per legge o in forza del presente Statuto sia delegato alla sua competenza ovvero sia sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

### Art. 14

#### **Presidente e Consiglio Direttivo**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni e ne ha la legale rappresentanza, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale dei Soci Ordinari e l'Assemblea dei Soci Sostenitori in conformità alle norme previste nel presente Statuto. Il Presidente è nominato dall'Assemblea fra coloro che risultino soci ordinari da almeno cinque anni.

### Art.15

#### **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e risponde del proprio operato all'assemblea dei soci ordinari. E' composto dal Presidente e da 11 membri. Il mandato di questi ultimi è di tre anni rinnovabili. Tutti i membri sono eletti dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio interno il Vice Presidente, il Segretario e il Responsabile Amministrativo.

**Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri.**

**L'avviso di convocazione deve essere inoltrato ai membri del Consiglio Direttivo ed al Sindaco Unico, se nominato, a mezzo raccomandata, telegramma, fax,**



Handwritten signature or initials in black ink.

**mail, posta elettronica e messaggi tramite social network, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.**

Il Vice Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente che sostituisce in caso di impedimento.

Il Segretario redige i verbali sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea Generale dei soci; cura, in collaborazione con il Presidente, il disbrigo della corrispondenza; assicura la corretta impostazione delle pratiche e degli atti dell'amministrazione della Associazione.

Il Responsabile amministrativo provvede alla esatta e razionale tenuta dei libri contabili e all'adempimento dei relativi atti amministrativi; sovrintende a tutte le operazioni finanziarie e predispone il bilancio consuntivo dell'Associazione.

Quando per tre volte consecutive un Consigliere non partecipa senza giustificato motivo alle sedute del Consiglio direttivo, e dopo opportuni richiami del Presidente, decade dalla carica. Il Consigliere decaduto, dimesso o deceduto, è sostituito dal socio che sia risultato il primo dei non eletti. Qualora la metà più uno dei consiglieri siano dimissionari o cessino comunque dall'incarico, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per procedere ad una nuova elezione di tutti i membri del Consiglio direttivo stesso.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere la partecipazione a singole adunanze dei responsabili del gruppo presenti nelle varie parrocchie i quali, in tal caso, partecipano con funzioni consultive.

#### **Art.16**

##### **Compiti del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spetta lo svolgimento di ogni azione e l'attuazione di ogni iniziativa necessaria ed utile al conseguimento dei fini sociali e all'applicazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta:

- a) approvare la proposta di bilancio preventivo e i conti del bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- b) proporre la misura della quota sociale e di eventuali ulteriori contributi per far fronte alle spese dell'Associazione;
- c) esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea riferendone poi, alla medesima per la ratifica; fatte salve solo le competenze dell'Assemblea previste dalla Legge;
- d) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può affidare ai suoi membri o anche a terzi specifici incarichi per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e la realizzazione delle attività sociali.

Il Consiglio Direttivo, quale organismo operativo della Associazione, è tenuto ad adempiere a tutte le sue mansioni nel rispetto delle Leggi vigenti e del presente Statuto.



#### Art.17

##### **Sindaco Unico**

**Il sindaco Unico deve accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigerà una relazione del bilancio annuale, potrà accertare la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della stessa. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.**

**Il Sindaco Unico è nominato dall'Assemblea generale.**

#### Art.18

##### **Il Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri si compone di cinque membri che vengono eletti dall'Assemblea con mandato triennale.

Compito del Collegio è il controllo su tutte le pratiche organizzative e amministrative svolte dall'Associazione ad ulteriore garanzia di trasparenza e di inappuntabile correttezza.

Il Collegio dei Proviviri inoltre adotta i provvedimenti di decadenza dalla qualifica di socio ai sensi del presente Statuto.

#### **TITOLO IV**

##### **L'Assistente ecclesiastico**

*Ete An*

### **Art.19**

1°) In quanto "associazione cristiana", il gruppo "Carità senza confini" è affidato alle cure pastorali di un sacerdote (Assistente ecclesiastico), nominato con decreto vescovile da far pervenire al Presidente con cadenza triennale, per l'assistenza spirituale, morale e formativa.

2°) L'Associazione, tramite l'Assistente ecclesiastico, informerà periodicamente della propria attività e della propria vita associativa il Vescovo diocesano dal quale riceverà orientamenti e indicazioni pastorali per la coesione con le Comunità ecclesiali verso cui l'Associazione presta il proprio aiuto e per la collaborazione con quanti operano in tale settore, mantenendo tuttavia la autonomia di gestione e realizzazione delle proprie finalità. L'Assistente ecclesiastico partecipa di diritto a tutte le adunanze del Consiglio Direttivo con facoltà di intervento, senza tuttavia diritto di voto.

## **TITOLO V**

### **Patrimonio dell'Associazione**

#### **Art.20**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e da eventuali lasciti od offerte, purché espressamente ed inequivocabilmente consegnate e donate per il funzionamento dell'Associazione.

## **TITOLO VI**

### **Durata e scioglimento**

#### **Art. 21**

La durata della Associazione è fissata fino al 31/12/2050, con facoltà per l'Assemblea di prorogarla.

#### **Art.22**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con la presenza in assemblea di almeno la metà più uno degli associati. All'atto della decisione di scioglimento, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e l'eventuale compenso. Estinte interamente le passività sociali, l'eventuale patrimonio o residuo attivo verrà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea alle restanti Organizzazioni caritative esistenti in Diocesi, nel Vicariato di San Marino, e coordinate dalla Caritas diocesana.

#### **Art. 23**

Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle Leggi e consuetudini vigenti in questa Repubblica.

*Atto per*

